



Comune di Brusimpiano

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.15

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI BRUSIMPIANO AI SENSI DELL'ART. 3 - TQRIF ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI PER IL PERIODO 2022-2025.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Zucconelli Fabio - Presidente	Sì
2. Bergami Elisabetta - Consigliere	Sì
3. Masina Alessandra - Consigliere	Sì
4. Bernasconi Camilla - Consigliere	Sì
5. D'Agostino Lucrezia - Consigliere	Sì
6. Scipioni Luca - Consigliere	Sì
7. Picinini Renato - Consigliere	Sì
8. Sansottera Maurizio - Consigliere	Sì
9. Pisano Alessandra - Consigliere	Sì
10. Ferri Katia - Consigliere	No(Giust.)
11. Simonazzi Tiziano - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

I consiglieri Tiziano Simonazzi, Alessandra Pisano, Maurizio Sansottera, Camilla Bernasconi, Renato Picinini e Lucrezia D'Agostino sono collegati con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'08.04.2022, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica".

Partecipa con le funzioni previste dall'art.97 – comma 4 – lettera A) del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, il Vice Segretario Comunale **Dott. Giuseppe Cardillo**, collegato con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'08.04.2022.

Il Sig. **ZUCCONELLI FABIO** – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA GESTIONE DEL COMUNE DI BRUSIMPIANO AI SENSI DELL'ART. 3 - TQRIF ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI PER IL PERIODO 2022-2025.

Il Sindaco Presidente, illustra al Consiglio l'argomento oggetto della presente deliberazione e dichiara aperta la discussione.

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 10 dell'08.04.2022, resa immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali*";

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la predetta disposizione, contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche: - la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" (lettera b); - la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c).

CONSIDERATO CHE:

- il DM 13 febbraio 2014 individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM) che le stazioni appaltanti devono inserire nella procedura selettiva per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
- l'inserimento dei CAM negli atti di gara per la selezione dell'affidatario del servizio è obbligatorio per tutte le procedure competitive previste dal menzionato Codice dei contratti pubblici, mentre rimane nella facoltà dell'ente appaltante utilizzarli in caso di affidamento in house;
- i CAM, attualmente in revisione, prevedono, tra l'altro, obblighi di servizio e livelli minimi prestazionali inerenti ad alcuni profili di qualità contrattuale, tecnica e ambientale del servizio. Considerato, poi, che:

- l'articolo 2, comma 461, della legge 244/07 stabilisce l'obbligo per i soggetti gestori di servizi pubblici locali di emanare una Carta della qualità dei servizi - "da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate" - recante, fra l'altro, standard di qualità relativi alle prestazioni erogate, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite e quelle per proporre reclamo, le modalità di ristoro dell'utenza, unitamente a un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel Contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte medesime, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'Ente d'Ambito;
- per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, differentemente da altri servizi regolati, la normativa non prescrive uno schema di riferimento unico per la predisposizione della Carta dei Servizi; pertanto, a livello nazionale, per gli aspetti di qualità attinenti ai rapporti tra gestore del servizio e utente, si fa riferimento alle disposizioni nazionali di carattere generale, in primis, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 che introduce i principi a cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi pubblici e, nello specifico, i concetti di standard di qualità e quantità delle prestazioni rese dai soggetti erogatori del servizio;

PRESO ATTO:

- che con la deliberazione 15/2022 per il primo periodo regolatorio l'Autorità ha ipotizzato di introdurre:
 - un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
 - indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
 - meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
 - la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
 - obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della compliance regolatoria;
 - inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la deliberazione ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;
- regolatori.

VISTO

- l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 secondo cui: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base*

del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO CHE:

- Il comma 1-bis dell'articolo 3-bis del Dl 138/11 al, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...].”*;

- ai sensi del comma 7 dell'art.200 del D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni possono istituire *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*;

- il comma 1 dell'art. 201, del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

- Come previsto dall'articolo 1 dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione n. 15/2022 *“Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

RILEVATO CHE nell'ambito della Regione Lombardia, non è stata istituita l'Autorità d'ambito di cui all'art. 3 bis del DL 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune e che nel territorio del Comune di Brusimpiano non è operativo un Ente territorialmente competente e che pertanto ai sensi della normativa vigente l'Ente territorialmente competente sia da ravvisarsi nel Comune medesimo;

PRESO ATTO CHE la deliberazione n. 14/2022 nulla dispone in ordine all'individuazione delle formalità attinenti l'adozione della scelta né tantomeno chiarisce nel caso in cui sia il Comune a dovere essere individuato quale ETC;

DATO ATTO CHE a partire dal 2022, con Legge n. 15/2022, le aliquote, regolamenti e Piani tariffari TARI possono essere approvati entro i termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci degli enti locali, termine attualmente previsto per il 31/5/2022;

RITENUTO CHE l'organo competente all'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare nel Consiglio comunale alla luce della considerazione che la decisione da assumere incide sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti, quello della qualità contrattuale e quello della prestazione tecnica ed assume, proprio nella dinamica del provvedimento, funzione programmatica (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. b) tuel), di indirizzo (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. g) tuel) e di organizzazione di un servizio pubblico (e quindi sotto questo profilo la competenza sarebbe ai sensi dell'art. 42 c.2 lett. e) tuel).

RITENUTO QUINDI di dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato articolo 3 dell'allegato 1 in ordine alla scelta della matrice regolatoria

ESAMINATI:

- il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere con il gestore Econord spa;
- il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio in essere con il gestore Econord spa;
- il livello qualitativo previsto nella Carta della qualità vigente del Comune che deve essere in ogni caso garantito.

RICHIAMATI gli standard raggiungibili nel periodo 2023/2025;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito per le motivazioni sopra indicate individuando quale schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa e inseriti al suo interno:

- a) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 e b) il visto di conformità del Vice Segretario Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di individuare il posizionamento della gestione nello "Schema I", livello qualitativo minimo, ai sensi dell'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/202, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi.
2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria e Tributi nonché al Gestore ai fini:
 - delle pertinenti decisioni inerenti l'attuazione dello schema regolatorio adottato in ordine alla quantificazione dei rispettivi costi e all'inserimento degli stessi nell'elaborando Piano Finanziario 2022-2025.
 - della pubblicazione sui rispettivi siti internet del relativo posizionamento nello schema regolatorio.
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Brusimpiano (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente sul portale "Amministrazione Trasparente" di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n.33 – così come aggiornato dal D.Lgs. 25.05.2016, n.97 nella Sezione principale denominata "Provvedimenti" – Sotto Sezione, rubricata "Provvedimenti Organi indirizzo politico".

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e termini di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
(ai sensi dell'art 20 D.Lgs. 82/2005)
Zucconelli Fabio



Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
(ai sensi dell'art 20 D.Lgs. 82/2005)
Dott. Giuseppe Cardillo

CERTIFICAZIONI

Il Vice Segretario Comunale certifica che:

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Sarà eseguibile per decorso termine di cui all'art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Brusimpiano accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69 e ss.mm.ii.) il giorno **06-giu-2022** e per quindici giorni consecutivi fino al **21-giu-2022**.

Brusimpiano, 06-giu-2022

Il Vice Segretario Comunale
Firmato digitalmente
(ai sensi dell'art 20 D.Lgs. 82/2005)
Dott. Giuseppe Cardillo